

DELIBERAZIONE 27 FEBBRAIO 2014
85/2014/R/GAS

DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO DELLE CAPACITÀ DI STOCCAGGIO PER L'ANNO TERMICO DELLO STOCCAGGIO 2014 – 2015

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 febbraio 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e ss.mm.ii. (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo 130/10);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifiche, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii. (di seguito: decreto legge 1/12);
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifiche, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in data 9 maggio 2001;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro) 29 marzo 2012 (di seguito: decreto 29 marzo 2012);
- il decreto del Ministro 19 febbraio 2014 (di seguito: decreto 19 febbraio 2014);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 119/05);
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2005, n. 167/05;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, e l'allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi

da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);

- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 ed il relativo Allegato A, recante la regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio di gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014 (RTSG);
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 297/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 297/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2012, 313/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2013, 75/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 75/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 1 agosto 2013, 353/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 353/2013/R/gas);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale relativa alla Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 (RTTG), approvata con la deliberazione 514/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2013, 552/2013/r/gas (di seguito: deliberazione 552/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 641/2013/R/com (di seguito: deliberazione 641/2013/R/com);
- il documento per la consultazione 44/2014/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 44/2014/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 164/00 prevede:
 - a) all’articolo 12, comma 7, che l’Autorità fissa le modalità atte a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio; e che le capacità di stoccaggio di modulazione, fatto salvo quanto disposto al comma 5 del medesimo articolo, sono assegnate prioritariamente per le esigenze di fornitura ai clienti civili, ivi comprese le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche o private che svolgono un’attività riconosciuta di assistenza, nonché a clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 metri cubi annui, per un volume calcolato annualmente e pari al fabbisogno di modulazione stagionale degli stessi clienti in ipotesi di inverno rigido, in base ai criteri di cui all’articolo 18, comma 2; e che il rimanente stoccaggio è assegnato, secondo modalità stabilite dall’Autorità, anche per servizi diversi da quelli di modulazione;
 - b) all’articolo 12, comma 11-ter, che il volume complessivo relativo allo stoccaggio strategico è stabilito annualmente dal Ministero, sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale;
 - c) all’articolo 18, comma 2, che il servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale e giornaliera adeguata alla domanda di un anno con

inverno rigido con frequenza ventennale è fornito dai soggetti che svolgono l'attività di vendita; e che il Ministero determina i criteri per il calcolo degli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale per aree di prelievo omogenee;

- d) all'articolo 18, comma 6, che i soggetti che effettuano la vendita di gas naturale devono disporre di capacità di trasporto, modulazione e stoccaggio adeguate alle forniture ad essi richieste;
- il decreto legge 1/12 prevede:
 - a) all'articolo 14, comma 1, che le capacità di stoccaggio che si rendono disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio strategico di cui all'articolo 12, comma 11-ter, del decreto legislativo 164/00, nonché delle nuove modalità di calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in base ai criteri determinati dal Ministero ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 164/00, sono assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con decreto del Ministero, per l'offerta alle imprese industriali, nonché alle imprese di rigassificazione;
 - b) all'articolo 14, comma 3, che sono determinate, con decreto del Ministro:
 - la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, da assegnare, per le esigenze degli stessi clienti, con procedure di asta competitiva; procedure utilizzabili anche per le ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili per altre tipologie di servizio, incluse quelle eventualmente non assegnate ai sensi dell'articolo 14, comma 1;
 - la parte dello stesso spazio di stoccaggio di modulazione da assegnare con le procedure di allocazione vigenti;
 - c) al medesimo articolo 14, comma 3, che le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria dei servizi di modulazione relativi ai clienti sopra citati sono destinate dall'Autorità alla riduzione delle tariffe di distribuzione, mentre quelle relative all'offerta degli altri tipi di servizi di stoccaggio sono destinate alla riduzione della tariffa di trasporto;
- il decreto legge 83/12 prevede, all'articolo 38, comma 3, che con decreti del Ministro sono determinati, tra l'altro, i limiti massimi per l'attribuzione a ciascun soggetto o gruppo societario delle capacità di stoccaggio non destinate alle esigenze dei clienti civili.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il documento per la consultazione 44/2014/R/gas, nelle more dell'adozione da parte del Ministero delle disposizioni successivamente definite dal decreto 19 febbraio 2014, l'Autorità ha presentato i propri orientamenti in materia di conferimento della capacità di stoccaggio per il prossimo anno termico dello stoccaggio 2014/2015, nonché ulteriori proposte relative alla capacità conferita nell'ambito delle misure di cui al decreto legislativo 130/10;
- in particolare con il documento per la consultazione 44/2014/R/gas, l'Autorità ha prospettato:
 - la conferma dell'impianto generale dei servizi di stoccaggio definiti con la deliberazione 75/2013/R/gas, articolati nel servizio di punta e servizio

- uniforme;
- il conferimento della capacità di stoccaggio per il prossimo anno termico, al fine di addivenire ad una sua corretta valorizzazione, mediante una serie di aste consecutive per due tipologie di prodotti:
 - a) un prodotto ad iniezione stagionale;
 - b) un prodotto ad iniezione mensile;
- la conferma delle modalità di negoziazione utilizzate per ciascun servizio:
 - c) asta a prezzo marginale per il servizio di punta;
 - d) *pay as bid* per il servizio di uniforme;
- per ciascuna procedura d'asta, prezzi di riserva di cui i partecipanti conoscono i criteri di definizione, ma non l'importo;
- un meccanismo a garanzia dei ricavi delle imprese di stoccaggio attraverso:
 - a) l'applicazione al gas immesso in rete di un apposito corrispettivo nei mesi invernali;
 - b) la possibilità di prevedere il valore di detto corrispettivo con ragionevole anticipo rispetto alla stagione invernale, determinandolo ex ante in ragione delle attese dei ricavi derivanti dalla campagna di assegnazione dello stoccaggio e, eventualmente, aggiornandolo in funzione della capacità di stoccaggio man mano conferita agli utenti;
- alcuni correttivi relativi alla gestione delle capacità conferite nell'ambito delle misure di cui al decreto legislativo 130/10;
- l'introduzione della possibilità di costituire un diritto reale di pegno sul gas stoccato a favore di terzi, al fine favorire l'economicità del sistema di garanzie del mercato del gas;
- la pubblicazione da parte dell'impresa maggiore di stoccaggio degli elementi necessari a valutare la disponibilità delle prestazioni aggiuntive di stoccaggio (di cui alla deliberazione 353/2013/R/gas e alla deliberazione 552/2013/R/gas) e i relativi criteri di aggiornamento;
- in risposta al documento per la consultazione 44/2014/R/gas sono pervenute osservazioni da parte di 20 operatori e di 7 associazioni loro rappresentative, i cui temi principali sono di seguito sintetizzati;
- in relazione all'articolazione dei servizi e dei prodotti, vi è un diffuso consenso circa l'assetto prospettato dall'Autorità; pochi soggetti richiedono, in aggiunta a quanto proposto, al fine di ridurre il rischio di una mancata copertura dei ricavi delle imprese di stoccaggio, l'implementazione di una procedura d'asta per un prodotto pluriennale, ad esempio biennale con opzione per il terzo anno;
- in relazione alle tempistiche:
 - alcuni operatori richiedono che le modalità di conferimento una volta definite prima dell'inizio dell'anno termico non siano modificate durante la fase di iniezione;
 - altri operatori evidenziano la necessità di predeterminazione della calendarizzazione delle procedure di allocazione;
 - un operatore segnala generici problemi legati alle tempistiche di definizione delle procedure concorsuali, di messa a disposizione dei relativi documenti contrattuali e della presentazione delle garanzie;
- in relazione alle modalità di negoziazione:
 - si registra un generale consenso circa l'introduzione di aste sequenziali ai fini del conferimento dello stoccaggio;

- in alternativa ai meccanismi proposti (asta a prezzo marginale, pay as bid) alcuni operatori hanno prospettato l'opportunità di prevedere meccanismi articolati quali:
 - c) meccanismi *multi-sessione/multiround* per ogni tipo di prodotto, consentendo ai partecipanti di presentare offerte con più combinazioni prezzo/quantità;
 - d) un sistema c.d. *descending clock auction*;
- è diffusa l'opinione che le aste relative al servizio di punta e a quello uniforme debbano essere valorizzate entrambe a prezzo marginale;
- alcuni operatori hanno segnalato l'opportunità, al fine consentire tempistiche di gestione compatibili con il modello proposto e di minimizzare i costi amministrativi per la partecipazione alle procedure, che esse si svolgano attraverso l'utilizzo di sistemi informatici;
- in relazione alla previsione di un prezzo/più prezzi di riserva non noto/i:
 - la maggior parte dei soggetti consultati dissentono in quanto non la ritengono opportuna nell'attuale congiuntura di mercato, in quanto disincentiverebbe la partecipazione alla procedura, e deprimerebbe l'ammontare di capacità conferita; altri operatori concordano sull'opportunità che non sia reso nota il prezzo di riserva, ove siano resi noti i criteri per la sua determinazione;
 - alcuni operatori non condividono la previsione di un prezzo di riserva determinato secondo criteri che tengano conto della valorizzazione di strategie di approvvigionamento alternative allo stoccaggio, dell'evoluzione del mercato e dei risultati delle aste precedentemente effettuate;
 - taluni ritengono sia opportuno prevedere la possibilità di offrire prezzi negativi per la/le componente/i oggetto dell'asta stessa, in particolare qualora l'oggetto dell'offerta fossero solo le componenti di costo capacitive, dovrebbe essere possibile esprimere prezzi negativi per tali componenti, fermo restando un livello minimo di prezzo del servizio di stoccaggio *all-inclusive* che, per dare corso all'aggiudicazione, non potrebbe essere inferiore al prezzo di riserva;
- in relazione al meccanismo a garanzia dei ricavi delle imprese di stoccaggio:
 - si registra un orientamento generalmente favorevole alla semplificazione del meccanismo proposto, ovvero al mantenimento costante del valore del corrispettivo CV^{os}, ad un importo fissato prima dell'inizio della campagna commerciale, per i mesi invernali, rimandando scostamenti attribuibili alle procedure di allocazione della capacità di stoccaggio dell'anno 2014-15 al successivo anno termico;
 - contestualmente molti operatori evidenziano la necessità di evitare possibili effetti distorsivi, sui prezzi di bilanciamento e registrati al PSV, frutto dell'applicazione del corrispettivo CV^{os} ai volumi immessi, spostandone l'applicazione a quelli riconsegnati a valle;
 - alcuni operatori ritengono iniqui gli effetti redistributivi della misura proposta richiedendo che, in particolare sul settore termoelettrico, non gravi alcun onere aggiuntivo legato allo stoccaggio, né attraverso una maggiorazione del prezzo all'ingrosso del gas, né attraverso eventuali applicazioni legate ai prelievi di gas in riconsegna;
- in relazione ai correttivi prospettati relativamente alla gestione delle capacità conferite nell'ambito delle misure di cui al decreto legislativo 130/10:

- emerge un generale apprezzamento per le proposte consultate da parte dei soggetti industriali finanziatori della capacità di stoccaggio, sebbene siano quasi unanimemente considerate insufficienti in quanto – come dai più evidenziato – non riducono i rischi in capo ai soggetti investitori, né tanto meno operano un sostanziale riequilibrio tra le prestazioni associate alla capacità finanziata e quella per il servizio di punta;
- alcuni soggetti rilevano che il rilascio della capacità di stoccaggio deve implicare la rinuncia da parte dell'impresa di stoccaggio a qualunque altro addebito/corrispettivo;
- un operatore rileva che, al fine di ridurre il rischio di mancati ricavi per l'impresa di stoccaggio, la capacità eventualmente rilasciata deve essere offerta al mercato in subordine rispetto a quella per il servizio uniforme;
- si registrano posizioni molto differenti sulla proposta di perequare il costo della capacità di stoccaggio finanziata con quello delle capacità conferite ad asta:
 - e) taluni soggetti finanziatori industriali richiedono di perequare il costo sostenuto nel 2013 agli esiti delle procedure a mercato di cui alla deliberazione ARG/gas 40/11; altri agli esiti dell'asta per la capacità del servizio uniforme; in aggiunta si richiede che la perequazione sia prevista anche per la restante durata dei contratti di finanziamento pluriennali;
 - f) tutti gli altri soggetti – diversi dai soggetti investitori – non escludono eventuali correttivi ma a condizione che non producano oneri di sistema riconducibili ad autonome scelte imprenditoriali (partecipazione alle misure del decreto legislativo 130/10);
- in relazione alla costituzione a favore di terzi di un diritto reale di pegno sul gas stoccato:
 - è emerso un generale consenso sui principi prospettati, evidenziando taluni l'opportunità di approfondire le modalità operative e gestionali;
 - l'impresa maggiore di trasporto e l'impresa maggiore di stoccaggio hanno evidenziato talune criticità ed aspetti che meritano ulteriore approfondimento;
- in relazione alla pubblicazione da parte dell'impresa maggiore di stoccaggio degli elementi necessari a valutare la disponibilità delle prestazioni aggiuntive di stoccaggio (di cui alla deliberazione 353/2013/R/gas e alla deliberazione 552/2013/R/gas) e i relativi criteri di aggiornamento, è emersa generale condivisione da parte degli utenti, tuttavia:
 - l'impresa maggiore di stoccaggio ha evidenziato che dette prestazioni sono determinate rispettivamente su base settimanale e giornaliera e che qualsiasi pubblicazione di informazioni non consentirebbe di determinare le prestazioni aggiuntive (nel caso della deliberazione 353/2013/R/gas relativamente alla prestazione aggiuntiva associata al minor volume dell'utente);
 - l'impresa maggiore di trasporto ha espresso perplessità circa l'opportunità di pubblicare con anticipo le informazioni relative alla disponibilità di prestazioni aggiuntive di stoccaggio (di cui alla deliberazione 552/2013/R/gas), potendo queste ultime incidere negativamente sugli incentivi per gli utenti al bilanciamento *ex ante*;
- è stata evidenziata la necessità, da imprese di stoccaggio, di assicurare il medesimo gettito tariffario che sarebbe stato conseguito applicando i criteri definiti all'inizio

del periodo di regolazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE :

- con il decreto 19 febbraio 2014 il Ministro dello Sviluppo Economico ha emanato disposizioni per l'anno termico dello stoccaggio ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 1/12 e dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00 stabilendo in particolare:
 - le capacità di stoccaggio di modulazione afferenti i servizi di punta e uniforme e per servizi integrati per la rigassificazione;
 - l'offerta delle medesime capacità nell'ambito di due prodotti distinti in base al periodo di iniezione (mensile o stagionale);
 - le medesime capacità siano offerte mediante procedure di asta competitiva stabilite dall'Autorità, per ciascuna delle quali sia definito un prezzo di riserva, che tenga anche conto dell'evoluzione dei mercati, da non rendere noto ai richiedenti;
- la riserva del 50% delle capacità disponibili nelle prime aste, afferenti il servizio di punta, ai soggetti che forniscono direttamente o indirettamente i clienti di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 164/00;
- la prima asta di cui al precedente alinea sia svolta da Edison Stoccaggio fino alla concorrenza dello spazio nella sua disponibilità.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con riferimento alle osservazioni presentate nell'ambito della richiamata consultazione si segnala che:
 - le disposizioni del decreto 19 febbraio 2014 superano alcune delle osservazioni presentate, quali ad esempio l'introduzione di aste sequenziali con prezzi di riserva distinti per ciascun servizio, non resi noti, e che tengano conto dell'evoluzione del mercato (rilevabile dall'andamento dei prezzi del gas nel periodo estivo e nel successivo periodo invernale);
 - l'introduzione di prodotti con iniezione stagionale, decorrente dall'inizio di ciascun mese della fase di iniezione, e di prodotti mensili implica la definizione delle prestazioni di iniezione associate alle capacità conferite per ciascun prodotto, essendo le attuali modalità non più appropriate al nuovo assetto e idonee a garantire certezza nelle prestazioni minime disponibili ad ogni utente, in quanto definite in relazione a capacità conferite dall'inizio dell'anno termico;
 - in relazione alle modalità di negoziazione, esse vanno definite alla luce di obiettivi generali – quali la massimizzazione della capacità allocata a valori di mercato – senza precludere un'opportuna declinazione dei medesimi obiettivi sulla base delle caratteristiche dei servizi di punta ed uniforme oggetto delle procedure, ovvero delle diverse esigenze cui sono destinati; e che dunque la scelta delle modalità di negoziazione per i diversi servizi deve contemperare esigenze talvolta antitetiche di diversi soggetti;
 - l'applicazione alle capacità conferite mediante procedure di asta di un unico corrispettivo determinato sulla base delle medesime procedure, sostitutivo dei corrispettivi tariffari di capacità e del corrispettivo CVS, consente una più

semplice valorizzazione delle offerte e del prezzo di riserva, rimuovendo anche l'esigenza, segnalata da alcuni operatori, di prevedere la possibilità di presentare offerte con prezzo negativo; ciò anche in considerazione che il corrispettivo CVS copre costi fissi che l'impresa di stoccaggio sostiene indipendentemente dall'utilizzo dei propri servizi, ed è conseguentemente applicato anche al gas presente in stoccaggio al termine della fase di erogazione;

- l'incentivo al riempimento dello stoccaggio legato all'applicazione invernale del corrispettivo CV^{os} consente di minimizzare possibili tensioni anche di natura speculativa, sui prezzi invernali, che potrebbero viceversa facilmente ingenerarsi in caso di stoccaggi non adeguatamente riempiti; e che di questo effetto calmierante, legato alla maggior disponibilità nel sistema, beneficiano tutti consumatori, in relazione ai consumi in detta parte dell'anno;
- in relazione ai correttivi relativi alla gestione delle capacità conferite nell'ambito delle misure di cui al decreto legislativo 130/10, essi rappresentano misure di tipo tecnico che non modificano l'assetto generale della materia, la cui definizione – specie per quanto riguarda le prestazioni associate alla capacità di stoccaggio finanziata – esula dalle competenze dell'Autorità;
- in tale contesto si inserisce la proposta di un meccanismo di rilascio della capacità finanziata, ovvero di uno strumento aggiuntivo a disposizione dei titolari/cessionari della capacità finanziata, in coerenza con i nuovi criteri di conferimento a mercato della capacità di stoccaggio; ovvero di uno strumento che permetta di valorizzare la capacità oggetto delle misure del decreto legislativo 130/10 a prezzi di mercato, nel caso quest'ultimo la richieda;
- la pubblicazione da parte dell'impresa maggiore di stoccaggio degli elementi necessari a valutare la disponibilità delle prestazioni aggiuntive di stoccaggio (di cui alla deliberazione 353/2013/R/gas e alla deliberazione 552/2013/R/gas) e i relativi criteri di aggiornamento costituiscono un elemento di valorizzazione delle capacità di stoccaggio, e più in generale a vantaggio della trasparenza e dell'economicità del mercato del gas, ponendo gli utenti nelle condizioni di intraprendere azioni efficienti per il bilanciamento, ove il costo connesso con il loro utilizzo e disponibilità sia adeguatamente valorizzato;
- il meccanismo di garanzia dei ricavi di cui all'articolo 10.bis, della RTSG assicura la copertura dei ricavi riconosciuti per l'erogazione del servizio di stoccaggio attraverso il riconoscimento di eventuali ammanchi entro i termini previsti per la perequazione dei ricavi.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'articolo 4, comma 1, del decreto 19 febbraio 2014 che le modalità di effettuazione delle aste siano definite dall'Autorità sentito il Ministero per gli aspetti relativi alla sicurezza delle forniture;
- è stato esperito quanto richiamato al precedente alinea.

RITENUTO CHE:

- sia necessario ed urgente definire le modalità di svolgimento delle procedure per il conferimento delle capacità di stoccaggio, in linea con gli orientamenti delineati nel documento per la consultazione 44/2014/R/gas, integrati, al fine di tenere conto delle disposizioni del decreto 19 febbraio 2014 e per quanto compatibili con le medesime disposizioni le osservazioni pervenute, prevedendo:
 - l'applicazione di un criterio di valorizzazione delle offerte a prezzo marginale per le prime aste relative al servizio di punta, essendo il relativo costo uno dei parametri per le offerte commerciali destinate alle società di vendita che servono i clienti in regime di tutela;
 - l'applicazione di un criterio *pay as bid* per tutte le altre aste, posto che l'applicazione del criterio a prezzo marginale, a queste aste, potrebbe esporre il sistema al rischio di una valorizzazione eccessivamente ridotta delle risorse di stoccaggio, con conseguenti oneri da recuperare sulla generalità degli utenti, dovuti alla mancata copertura dei ricavi delle imprese di stoccaggio; ciò anche in considerazione che l'applicazione di un criterio a prezzo marginale per le aste diverse da quelle di cui al precedente alinea, potrebbe incentivare possibili comportamenti strategici da parte dei principali soggetti che dispongono di rilevanti volumi approvvigionabili dall'estero, consistenti nella riduzione dei quantitativi resi disponibili a terzi per il riempimento dello stoccaggio, volti a ridurre la richiesta di capacità di stoccaggio e conseguentemente il valore;
- sia opportuno:
 - al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto 19 febbraio 2014, prevedere che nelle prime aste per il servizio di punta la quota della capacità per il servizio ivi individuata, sia allocata ai soggetti che forniscono direttamente o indirettamente i clienti di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 164/00, e che ne richiedano l'allocazione presentando offerte compatibili con il prezzo di riserva;
 - ai fini di semplificare la gestione delle procedure di allocazione e facilitare la determinazione da parte degli operatori dei prezzi di offerta, prevedere che le medesime offerte si riferiscano a un corrispettivo unico per la disponibilità e l'utilizzo della capacità di stoccaggio, e che pertanto alle capacità di stoccaggio conferite non si applichi il corrispettivo CVS, tenendo conto dell'assetto di costo così definito nella definizione del prezzo di riserva;
 - prevedere che il prezzo di riserva sia determinato dalle imprese di stoccaggio sulla base dei criteri definiti dal presente provvedimento, come articolati nel dettaglio con successivo provvedimento dell'Autorità da comunicare alle medesime imprese;
- nella misura in cui il corrispettivo CV^{os} è definito con anticipo rispetto alla campagne commerciali, consente il trasferimento nel prezzo offerto all'ingrosso ai diversi segmenti di mercato, nonché la definizione di coperture coerenti; e che, con particolare riferimento ai settori termoelettrico ed industriale, il tipico profilo di consumo costante rende neutra – quando non più conveniente – la concentrazione del corrispettivo CV^{os} nei mesi invernali, rispetto ad una applicazione su dodici mesi;

- sia pertanto opportuno definire il corrispettivo CV^{os} applicato per il periodo invernale dall'1 ottobre 2014 al 31 marzo 2015, determinandone il valore sulla base degli ammontari da riconoscere alle imprese di stoccaggio per l'anno termico 2013/2014 non coperti dall'applicazione del corrispettivo CV^{os} in vigore sino al 30 settembre 2013 e della quota dei costi dello stoccaggio che, per l'anno termico 2014/2015, eccedono la valorizzazione dello stoccaggio sulla base dei prezzi attesi del gas nei prossimi periodi invernali ed estivo, come anche risultanti dall'applicazione del corrispettivo CV^{os};
- in relazione ai correttivi relativi alla gestione delle capacità conferite nell'ambito delle misure di cui al decreto legislativo 130/10, sia opportuno confermare, declinandoli nel dettaglio, gli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 44/2014/R/gas, prevedendo altresì, ai fini di allinearne il trattamento a quello delle capacità conferite ad asta, che anche per queste capacità non si applichi, per il prossimo anno termico, il corrispettivo variabile C_{var};
- sia opportuno in relazione a quanto segnalato dagli operatori rimandare, in esito ai necessari approfondimenti, la definizione di indirizzi alle imprese di stoccaggio circa le modalità di costituzione a favore di terzi di un diritto reale di pegno sul gas stoccato;
- sia opportuno prevedere che nelle more degli approfondimenti necessari in merito alle modalità di determinazione delle prestazioni di stoccaggio aggiuntive, l'impresa di stoccaggio pubblici almeno i criteri attualmente adottati;
- sia infine opportuno rimandare a successivo provvedimento la modifica delle tempistiche di regolazione delle partite economiche relative al fattore di garanzia delle imprese di stoccaggio al fine di assicurare un flusso di ricavi sostanzialmente equivalente a quello ottenibile con gli attuali criteri di regolazione

DELIBERA

Articolo 1 *Definizioni*

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 164/00 e le definizioni di cui all'articolo 1 delle deliberazioni dell'Autorità 137/02, 119/05, 167/05 e ARG/gas 45/11, integrate dalle seguenti:
- a) decreto 19 febbraio 2014 è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2014;
 - b) servizio di punta è il servizio di stoccaggio di cui all'articolo 3 del presente provvedimento che prevede una disponibilità di prestazione di erogazione variabile in funzione del mese della fase di erogazione;
 - c) servizio uniforme è il servizio di stoccaggio di cui all'articolo 3 del presente provvedimento che prevede una disponibilità di prestazione di erogazione costante per tutta la durata della fase di erogazione.

Articolo 2

Oggetto

- 2.1 Il presente provvedimento disciplina i criteri di svolgimento delle procedure di asta competitiva per il conferimento, per l'anno termico dello stoccaggio 2014/2015, delle capacità di stoccaggio di cui al decreto 19 febbraio 2014, nonché integrazioni ai servizi di stoccaggio erogati con le medesime capacità.

Articolo 3

Servizi di punta e uniforme

- 3.1 I servizi di punta e uniforme prevedono la disponibilità di capacità di erogazione e di iniezione determinate secondo proporzioni predefinite della capacità di spazio. Essi sono resi disponibili come:
- a) servizio con iniezione stagionale, il quale prevede l'iniezione di quantitativi di gas equivalenti alla capacità conferita dal mese successivo a quello di conferimento sino al termine della fase di iniezione, secondo i profili di utilizzo mensili definiti dall'impresa di stoccaggio, per il medesimo servizio differenziati in funzione del periodo di iniezione;
 - b) servizio con iniezione mensile, il quale prevede l'iniezione di quantitativi di gas equivalenti alla capacità conferita nell'arco di un solo mese della fase di iniezione.
- 3.2 La capacità di iniezione per i servizi di punta e uniforme è determinata, in funzione della capacità di spazio, secondo le attuali regole previste dal codice di stoccaggio per il servizio di modulazione.
- 3.3 Le prestazioni associate alla capacità di iniezione per il servizio di punta e uniforme, durante la fase di iniezione, sono determinate, per ciascun utente, come quota della prestazione di iniezione complessivamente disponibile per i medesimi servizi corrispondente al seguente rapporto:

$$R_u = \frac{\max(G_{\max u,k} - G_{i u,k}; 0)}{G_{\max s,k} - G_{\min s,k}}$$

dove:

$G_{\max u,k}$ è la giacenza massima dell'utente u al termine del mese k della fase di iniezione determinata sulla base del profilo di utilizzo della capacità di iniezione;

$G_{i u,k}$ è il maggiore fra la giacenza minima, determinata sulla base del profilo di utilizzo della capacità di iniezione, e la giacenza effettiva dell'utente u all'inizio del mese k della fase di iniezione;

$G_{\max s,k}$ è la giacenza massima prevista in relazione al complesso delle capacità disponibili per i servizi di punta e uniforme, sulla base dei relativi profili di utilizzo, al termine del mese k ;

$G_{\min s,k}$ è la giacenza minima prevista in relazione al complesso delle capacità disponibili per i servizi di punta e uniforme all'inizio del mese k , sulla base dei relativi profili di utilizzo.

Nel caso in cui in un mese k ad un utente risulti conferita capacità nell'ambito di diverse procedure di allocazione per servizi di punta e uniforme, con iniezione

stagionale o mensile, i termini $G_{i u, k}$ e $G_{\max u, k}$ sono determinati sulla base delle giacenze massime e minime riferite alle capacità conferite nelle diverse procedure. Eventuali prestazioni disponibili eccedenti quelle attribuite al complesso degli utenti come sopra determinate sono attribuite agli utenti *pro quota* sulla base del rapporto R_u .

Le imprese di stoccaggio pubblicano, prima dello svolgimento delle procedure di conferimento, la prestazione di iniezione complessivamente disponibile per i servizi di punta e uniforme in funzione del riempimento del sistema.

Durante la fase di erogazione le prestazioni associate alla capacità di iniezione sono determinate secondo le modalità previste dai codici di stoccaggio.

- 3.4 La capacità di erogazione per il servizio uniforme è pari alla capacità di spazio divisa 150 giorni.
- 3.5 Le prestazioni associate alla capacità di erogazione per il servizio uniforme sono pari, in ciascun giorno della fase di erogazione, alla medesima capacità di erogazione come definita al precedente comma 3.4.
- 3.6 La capacità di erogazione per il servizio di punta, ripartita pro quota in funzione della capacità conferita, è pari alla somma della:
 - a) prestazione minima di punta giornaliera di erogazione pari alla capacità di spazio divisa 150 giorni;
 - b) prestazione di punta giornaliera addizionale di erogazione determinata ai sensi dell'articolo 1, lettera m), della deliberazione 119/05, includendo fra le capacità cui essa è aggiuntiva la capacità di tutti gli altri servizi stoccaggio nonché la prestazione di cui alla precedente lettera a).
- 3.7 Le prestazioni associate alla capacità di erogazione conferita a ciascun utente per il servizio di punta sono determinate, nel rispetto dei vincoli posti all'articolo 3 del decreto 19 febbraio 2014, come prodotto fra la medesima capacità ed il fattore di adeguamento, variabile in funzione della giacenza dell'utente, definito, ai sensi del proprio codice di stoccaggio, da ciascuna impresa di stoccaggio, ed aggiornato in conformità con le disposizioni del predetto decreto e della deliberazione 353/2013/R/gas.

Articolo 4

Procedure per il conferimento delle capacità per i servizi uniforme e di punta

- 4.1 Il conferimento delle capacità per i servizi uniforme e di punta è svolto dalle imprese di stoccaggio sulla base di procedure mensili, da effettuarsi nei mesi da marzo a settembre 2014, ciascuna articolata in quattro aste sequenziali che prevedono l'allocazione delle capacità disponibili nel seguente ordine:
 - a) capacità per il servizio di punta con iniezione stagionale;
 - b) capacità per il servizio di punta con iniezione mensile;
 - c) capacità per il servizio uniforme con iniezione stagionale
 - d) capacità per il servizio uniforme con iniezione mensile.Il calendario delle aste è definito e pubblicato dalle imprese di stoccaggio entro il 4 marzo 2014, previo coordinamento fra le medesime imprese per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto 19 febbraio 2014.
- 4.2 Le aste di cui al comma 4.1 sono organizzate in conformità con i criteri stabiliti all'articolo 5.

- 4.3 Le capacità di spazio di stoccaggio per il servizio uniforme e di punta con iniezione stagionale oggetto delle procedure di cui al comma 4.1 sono determinate da ciascuna impresa di stoccaggio in conformità al decreto 19 febbraio 2014, tenendo conto, per le procedure successive alla prima, delle capacità precedentemente allocate e dei quantitativi iniettabili in stoccaggio sino al termine della fase di iniezione.
- 4.4 Le capacità di spazio di stoccaggio per il servizio uniforme e di punta con iniezione mensile sono determinate da ciascuna impresa di stoccaggio
- a) relativamente al mese successivo a quello di svolgimento della procedura, in misura corrispondente ai quantitativi di gas da iniettare nel medesimo mese sulla base dei profili di utilizzo della capacità di iniezione applicati alle capacità per il servizio con iniezione stagionale non conferite nella precedente procedura;
 - b) relativamente ai restanti mesi della fase di iniezione, e ove gestibile dalle imprese di stoccaggio, nei limiti delle capacità eventualmente disponibili inizialmente destinate al servizio di cui all'articolo 1 del decreto 19 febbraio 2014 e del relativo profilo di utilizzo.
- 4.5 La partecipazione alle procedure di cui al comma 4.1 è aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso al servizio di stoccaggio.
- 4.6 Le capacità destinate al servizio di cui all'articolo 1 del decreto 19 febbraio 2014, sono conferite secondo i criteri di cui all'articolo 5 della deliberazione 75/2013/R/gas in quanto applicabili.

Articolo 5

Organizzazione delle procedure di conferimento della capacità

- 5.1 I soggetti interessati al conferimento di capacità per i servizi di punta e uniforme trasmettono alle imprese di stoccaggio, secondo modalità dalle stesse definite, ove possibile mediante l'uso di piattaforme informatiche, le proprie richieste di conferimento.
- 5.2 Le modalità di trasmissione e di ricezione delle richieste di cui al comma 5.1 assicurano che le informazioni ivi contenute non siano accessibili prima del termine previsto per la loro apertura.
- 5.3 Le richieste di conferimento di cui al comma 5.1 contengono le relative offerte di acquisto le quali indicano:
- a) il servizio, uniforme o di punta, con iniezione stagionale o mensile, al quale si riferisce l'offerta;
 - b) la capacità richiesta, espressa in termini di capacità di spazio di stoccaggio;
 - c) il corrispettivo offerto per la capacità di cui alla precedente lettera b), inteso come corrispettivo unitario massimo che il richiedente si impegna a pagare per la capacità richiesta.
- 5.4 Relativamente a ciascuna asta per il conferimento delle capacità per il servizio di punta con iniezione stagionale che si svolge nel mese di marzo 2014, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto 19 febbraio 2014, che intendono avvalersi delle capacità riservate di cui al medesimo comma:
- a) indicano la capacità, oggetto di richiesta, per la quale intendono avvalersi della riserva;

- b) attestano che la capacità indicata risulta non superiore al volume di competenza indicato all'articolo 2, comma 3, del decreto 19 febbraio 2014.
- 5.5 Ciascun soggetto può presentare fino a 5 (cinque) offerte di acquisto per il conferimento di capacità per ciascun servizio.
- 5.6 Ai fini del conferimento delle capacità di stoccaggio, comunque non oltre la presentazione della relativa richiesta, i soggetti interessati presentano le garanzie finanziarie nelle forme e nell'entità previste dal codice di stoccaggio. Il corrispettivo in base al quale è calcolato l'importo delle garanzie da prestare per le presenti aste è pari al corrispettivo indicato nell'offerta. Le imprese di stoccaggio consentono di presentare garanzie uniche per il conferimento di capacità nelle diverse procedure di conferimento di capacità per il servizio di stoccaggio.
- 5.7 Le aste si svolgono accettando, nel rispetto del limite di cui all'articolo 4 comma 2, del decreto 19 febbraio 2014 le offerte di acquisto aventi un corrispettivo offerto non inferiore al prezzo di riserva di cui all'articolo 6, secondo l'ordine di merito economico, stilato in base a valori decrescenti del corrispettivo offerto, sino a capienza delle capacità disponibili per ciascun servizio.
- 5.8 Relativamente alle aste per il conferimento delle capacità per il servizio di punta con iniezione stagionale che si svolgono nel mese di marzo 2014, il conferimento si svolge accettando:
- a) prioritariamente le offerte, secondo l'ordine di merito economico e nel rispetto del limite per ciascun soggetto delle capacità indicate ai sensi del comma 5.4, lettera a), sino a capienza di uno spazio complessivo pari al 50% della capacità di spazio individuata all'articolo 2, comma 2, del decreto 19 febbraio 2014, ovvero nel caso di Edison Stoccaggio sino a capienza della capacità di spazio complessivamente offerta;
- b) tutte le rimanenti offerte non ancora accettate ai sensi della precedente lettera a), secondo l'ordine di merito economico sino a capienza della capacità di spazio complessivamente offerta.
- 5.9 Ai fini della determinazione della capacità di spazio oggetto di riserva, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto 19 febbraio 2014, nell'ambito dell'asta effettuata da Stogit, Edison Stoccaggio comunica a Stogit la capacità conferita ai sensi della precedente lettera a) nell'ambito della propria asta.
- 5.10 L'ultima offerta di acquisto accettata può esserlo parzialmente nel caso in cui la capacità non ancora conferita non sia sufficiente a soddisfarla interamente. Nel caso due o più offerte caratterizzate dal medesimo corrispettivo si trovino in questa situazione esse sono accettate parzialmente ripartendo la capacità non ancora conferita *pro quota* sulla base della capacità oggetto delle medesime offerte.
- 5.11 Il corrispettivo offerto di cui alla lettera c) del comma 5.3 non può essere inferiore a zero (0). Le imprese di stoccaggio possono definire un quantitativo minimo cui le offerte di acquisto devono essere riferite.
- 5.12 Il corrispettivo di assegnazione di ciascuna asta per il conferimento della capacità per il servizio di punta con iniezione stagionale che si svolgono nel mese di marzo 2014 è pari al corrispettivo indicato nell'ultima offerta di acquisto accettata nella medesima procedura, ovvero al minore fra i prezzi delle ultime offerte accettate ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma.
- 5.13 Il corrispettivo di assegnazione di ciascuna offerta accettata nell'ambito delle aste per il conferimento della capacità per il servizio uniforme e per le aste per il

servizio di punta diverse da quelle di cui al comma 5.12 è pari al relativo corrispettivo offerto.

- 5.14 L'impresa di stoccaggio comunica ai richiedenti l'esito di ciascuna asta in tempo utile per la presentazione delle richieste per la partecipazione alla successiva.
- 5.15 L'impresa di stoccaggio comunica all'Autorità i risultati di dettaglio e pubblica sul proprio sito internet le capacità conferite in ciascuna asta.

Articolo 6 *Prezzo di riserva*

- 6.1 Per ciascuna asta, è stabilito un prezzo di riserva per il quale è offerta capacità di stoccaggio. Il prezzo di riserva è stabilito sulla base di criteri definiti dall'Autorità e comunicati alle imprese di stoccaggio con successivo provvedimento con l'obbligo per le medesime imprese di mantenerne la riservatezza.
- 6.2 I criteri di definizione del prezzo di riserva tengono conto di:
- a) differenza, attesa sulla base delle quotazioni *forward* rilevate presso l'*hub* TTF nei giorni precedenti ad ogni procedura, tra il prezzo del gas con consegna nel periodo invernale e quello del gas con consegna nel precedente periodo estivo;
 - b) differenza fra le componenti tariffarie unitarie complessivamente applicate sul gas immesso in rete nel periodo invernale e quelle applicate nel precedente periodo estivo;
 - c) costi associati al conferimento ed all'utilizzo delle capacità di stoccaggio ed in particolare corrispettivi di trasporto presso i punti di entrata e uscita interconnessi con lo stoccaggio, costo dei consumi di iniezione ed erogazione, oneri finanziari connessi con l'immobilizzazione del gas in stoccaggio.

Articolo 7 *Corrispettivi applicati alle capacità di stoccaggio*

- 7.1 Alle capacità di stoccaggio uniforme e di punta conferite nell'ambito delle procedure disciplinate all'articolo 5 si applica la tariffa di stoccaggio di cui all'articolo 6 della RTSG, integrata prevedendo che alla capacità di spazio si applica, in luogo del corrispettivo f_s , il corrispettivo di assegnazione determinato in esito alla relativa asta, e i corrispettivi f_{PI} e f_{PE} sono posti pari a zero (0).
- 7.2 Per l'anno termico 2014/2015 il corrispettivo CVS di cui all'articolo 6 della RTSG e il corrispettivo c_{var} di cui all'articolo 1, comma 1, della deliberazione ARG/gas 13/11 sono posti pari a zero per tutti i servizi di stoccaggio, ove applicati.
- 7.3 Ai fini della copertura dei costi di trasporto associati ai punti di uscita interconnessi con gli stoccaggi il relativo corrispettivo unitario è applicato, sia per i servizi con iniezione stagionale che per i servizi con iniezione mensile, al quantitativo di gas q_u pari a:

$$q_u = \frac{CI_U}{CI_t} \cdot PI_{max}$$

Dove:

- CI_U è la capacità di iniezione conferita all'utente u ;
 CI_t è la capacità di iniezione associata al complesso delle capacità di di spazio per i servizi di punta e uniforme;
 PI_{max} è la prestazione di iniezione complessiva ad inizio anno termico per i servizi di punta e uniforme.

Le imprese di stoccaggio, prima dello svolgimento delle aste, pubblicano il valore di q_u riferito all'unità di capacità di spazio conferita nell'ambito delle medesime procedure.

- 7.4 Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria da destinare alla riduzione delle tariffe di distribuzione ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legge 1/12 sono determinate come differenza, se positiva, fra:
- la capacità per il servizio di punta conferita in esito alla relativa procedura disciplinata dal presente provvedimento valorizzata in conformità a quanto previsto al comma 7.1; e
 - la capacità per il servizio di punta resa disponibile nella medesima procedura valorizzata applicando la tariffa di stoccaggio di cui all'articolo 6, della RTSG, comprensiva dell'importo derivante dall'applicazione di due volte il corrispettivo CVS di cui all'articolo 6 della RTSG ai quantitativi iniettabili in stoccaggio.
- 7.5 Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria da destinare alla riduzione della tariffa di trasporto ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legge 1/12 sono determinate come differenza, se positiva, fra:
- la capacità per il servizio uniforme conferita in esito alla relativa procedura disciplinata dal presente provvedimento valorizzata in conformità a quanto previsto al comma 7.1; e
 - la capacità per il servizio uniforme resa disponibile nella medesima procedura valorizzata applicando la tariffa di stoccaggio di cui all'articolo 6 della RTSG, comprensiva dell'importo derivante dall'applicazione di due volte il corrispettivo CVS di cui all'articolo 6 della RTSG ai quantitativi iniettabili in stoccaggio.
- 7.6 Le maggiori entrate di cui ai precedenti commi 7.4 e 7.5 sono destinate rispettivamente al conto "Gettito aste stoccaggio per la riduzione della tariffa di distribuzione del gas" e al conto "Gettito aste stoccaggio per la riduzione delle tariffe di trasporto del gas", istituiti presso la Cassa.
- 7.7 Con successivo provvedimento, ove necessario, sono disciplinate le tempistiche di versamento delle maggiori entrate di cui ai precedenti commi 7.4 e 7.5 e le modalità di riduzione delle tariffe di distribuzione e di trasporto del gas naturale di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legge 1/12.

Articolo 8

Disposizioni relative allo stoccaggio di cui al decreto legislativo 130/10

- 8.1 Gli utenti della capacità di stoccaggio conferita ai sensi del decreto legislativo n 130/10 possono rendere disponibile a Stogit le capacità di cui dispongono per il conferimento a terzi, entro una data stabilita dalla medesima impresa che consenta la loro offerta nell'ambito dell'asta per il conferimento di capacità per il servizio uniforme con iniezione stagionale che si svolge nel mese di marzo.

- 8.2 Le capacità rese disponibili ai sensi del comma 8.1 (di seguito: capacità 130/10 rilasciate) sono conferite nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 4 relative al servizio uniforme (con iniezione stagionale e mensile), una volta esaurite le capacità altrimenti disponibili all'impresa di stoccaggio. La quota di capacità 130/10 rilasciata da ciascun utente e conferita a terzi è determinata in misura pari alla quota della somma delle capacità 130/10 rilasciate e conferite a terzi corrispondente al rapporto fra la capacità 130/10 rilasciata dall'utente e la somma delle capacità 130/10 rilasciate dal complesso degli utenti.
- 8.3 L'utente che abbia reso disponibile capacità ai sensi del comma 8.1 continua a versare il relativo corrispettivo c_{fix} , applicato alla capacità 130/10 rilasciata, e si vede riconoscere i corrispettivi determinati in esito alle procedure di cui all'articolo 4 in relazione alla quota di capacità 130/10 rilasciata conferita a terzi nell'ambito delle medesime procedure.
- 8.4 In relazione alla capacità conferita ai sensi del decreto legislativo 130/10 i corrispettivi di cui ai commi 14bis.4, 15.6 e 15.7 della deliberazione 119/05 trovano applicazione con riferimento alla sola capacità di cui l'utente dispone dedotta la capacità 130/10 rilasciata che non sia rientrata nella disponibilità dell'utente ai sensi del comma 8.5.
- 8.5 La capacità 130/10 rilasciata può rientrare nella disponibilità del relativo utente, previa richiesta all'impresa di stoccaggio, nei limiti della quota della stessa offerta nell'ambito delle procedure di conferimento per il servizio uniforme con iniezione mensile che non sia stata conferita.

Articolo 9 *Disposizioni finali*

- 9.1 Le disposizioni in materia di nuovi conferimenti di capacità di stoccaggio per sostituzione nella fornitura a clienti finali definite all'articolo 11, della deliberazione 119/05 non trovano applicazione con riferimento alla capacità di stoccaggio conferita ai sensi del presente provvedimento.
- 9.2 Il valore del corrispettivo variabile CV^{os} di cui al comma 23.1, lettera c), della RTTG è posto pari a 0,0090 €/Smc per il periodo 1 ottobre 2014 – 31 marzo 2015. Sino al 30 settembre 2014 si applica il valore del corrispettivo CV^{os} definito dalla deliberazione 641/2013/R/com.
- 9.3 Per l'anno termico 2014/2015, il termine di cui all'articolo 3.1 dell'allegato A alla deliberazione ARG/gas 40/11 per lo svolgimento delle procedure a mercato di cui al medesimo allegato, da effettuarsi comunque entro il 15 marzo 2014, è stabilito dal Gestore dei servizi energetici in coordinamento con le imprese di stoccaggio. L'impresa maggiore di stoccaggio aggiorna conseguentemente il termine previsto al Capitolo 20, § 20.8.1, del proprio codice di stoccaggio per la comunicazione delle cessioni annuali bilaterali della capacità conferita ai sensi del decreto legislativo n 130/10.
- 9.4 Le imprese di stoccaggio pubblicano sul proprio sito internet, prima dello svolgimento delle procedure di allocazione di cui al presente provvedimento, i criteri in base ai quali determino le prestazioni di erogazione aggiuntive di cui alla deliberazione 353/2013/R/gas e 552/2013/R/gas.

- 9.5 Con successivo provvedimento sono disciplinate le modifiche al meccanismo di garanzia dei ricavi di cui all'articolo 10.bis, della RTSG, nei termini di cui in motivazione.
- 9.6 È dato mandato al direttore della Direzione Mercati Elettricità e gas dell'Autorità ad effettuare le attività di monitoraggio dei comportamenti di offerta da parte dei principali operatori e importatori, nonché di acquisire altre informazioni rilevanti, al fine di valutare se siano state adottate strategie volte a sfruttare eventuali posizioni di dominanza o di potere di mercato con riferimento alla risorsa stoccaggio.
- 9.7 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

27 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni